

SCONTO DI PORTAFOGLIOAggiornamento Nr. **02** del **17 Giugno 2011****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

| | |
|--|---|
| Denominazione e forma giuridica | Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. |
| Sede legale | Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO |
| Capitale Sociale | € 39.241.087,50 i.v. |
| Telefono | 0734 2861 |
| Telefax | 0734 286201 |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia | 5102 |
| Codice ABI | 6150.7 |
| Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA | 00112540448 |
| Indirizzo telematico | www.carifermo.it |
| Indirizzo di posta elettronica | info@carifermo.it |
| Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia |

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIOStruttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

- Sconto di carta commerciale – operazioni di finanziamento mediante sconto di effetti commerciali e/o tratte accettate; le competenze di sconto e le altre spese vengono addebitate sul conto corrente ordinario (con causale 66) mentre il valore facciale degli effetti viene accreditato il giorno della presentazione sul conto corrente ordinario; le "spese di istruttoria" per il fido concesso vengono calcolate ed addebitate sullo "scalare" del conto corrente ordinario.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato;

CONDIZIONI ECONOMICHE
SCONTO DI CARTA COMMERCIALE

| DESCRIZIONE | | VALORE |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Tasso debitore | | massimo 7,500% |
| Giorni Banca | Effetti con scadenza | minimo 7 giorni |
| | Effetti a vista su piazza | 15 giorni |
| | Effetti a vista fuori piazza | 25 giorni |
| Maggiorazione tasso per fuori fido | | + 4,00 punti |
| Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi | | 2,00 Euro |
| Valute | per addebito competenze | giorno di presentazione |
| | per accredito presentazione | giorno di presentazione |

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca indirizzandolo a **Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. - Ufficio Reclami - c/o Ufficio Ispettorato ed Internal Auditing - Viale Trento, 182 - 63900 FERMO** - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all'indirizzo auditing@carifermo.it ovvero attraverso consegna alla Succursale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione.

Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

■ all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** –

- ✓ se il fatto contestato è successivo alla data dell'1.1.2007;
- ✓ nel limite di 100.000 Euro se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire preventivamente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria;

■ oppure, per assolvere all'obbligo di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR**, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sui siti internet www.carifermo.it e www.conciliatorebancario.it;
- ovvero a **un altro organismo** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it;

LEGENDA

| | |
|------------------------------|--|
| Cessione di credito | <i>Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).</i> |
| Cessione pro solvendo | <i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i> |